



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI L'ART. 5,
COMMA 2 DEL D. LGS. 175/16 AVENTE AD OGGETTO LA
DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DI UNA NEWCO A
TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA.**

Il Comune di Chiesina Uzzanese, insieme ad altre amministrazioni comunali toscane, intende partecipare ad un'operazione di aggregazione dei soci pubblici di Acque Spa da effettuare mediante costituzione di una nuova società in controllo pubblico e totale partecipazione pubblica alla quale conferire la propria partecipazione in Acque Spa.

Il nuovo soggetto avrà il ruolo di assicurare una gestione unitaria delle partecipazioni dei soci pubblici a Acque Spa per un rafforzato ruolo di questi ultimi nelle scelte strategiche riferite al gestore e di avvio del processo per la costituzione di una Newco.

Nel rispetto della normativa vigente, la proposta di deliberazione è sottoposta alla consultazione pubblica preventiva rispetto alla discussione dell'atto da parte del Consiglio Comunale. L'atto e gli allegati sono consultabili al seguente link: <https://comune.chiesinauzzanese.pt.it/il-comune-informa>

I soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, società civile, etc.), possono far pervenire le osservazioni e proposte rispetto alla deliberazione in consultazione

entro le ore 13:00 del 12.07.2021

tramite PEC all'indirizzo comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it
ovvero tramite posta elettronica all'email
sindaco@comune.chiesinauzzanese.pt.it

con oggetto: **“Osservazioni alla proposta di delibera per il Consiglio di costituzione Newco a totale partecipazione pubblica”**.



Schema di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. Acque S.p.A. (di seguito “Acque” o la “Società”), con sede in Via Garigliano 1, 50053 Empoli, capitale sociale interamente versato pari a Euro 9.953.116,00 (novemilioninovecentocinquantemilacentosedici/00), iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e Codice Fiscale 05175700482, è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale sociale pubblico (55%) e partecipata al 45% dal socio industriale Acque Blu Arno Basso S.p.A. (“ABAB”) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;
2. il Comune di CHIESINA UZZANESE (di seguito il “Comune”) è socio diretto della Società, con una partecipazione pari allo 0,31% del capitale sociale della Società;
3. la Società è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), ATO 2 Basso Valdarno a partire dal 1° gennaio 2002 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;

Ricordato che:

4. in data 6 novembre 2003, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto un primo patto parasociale regolante i rapporti tra i soci pubblici e il socio privato in relazione alla partecipazione in Acque;
5. in data 13 maggio 2011, i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale volto a modificare talune previsioni del patto originario anche al fine di favorire l’operazione di finanziamento su base project financing conclusa in data 3 ottobre 2006 (di seguito, il “Patto Parasociale”);
6. Acque negli anni si è resa autosufficiente rispetto all’apporto industriale del socio privato, tanto è vero che quest’ultimo non gestisce più alcun servizio (gestionale, tecnico, commerciale, informatico, amministrativo, ingegneristico, etc.) per Acque;
7. a riprova di quanto precede, in data 24 gennaio 2019 la Società ha rimborsato e risolto anticipatamente il summenzionato finanziamento a seguito della stipula di un nuovo contratto di finanziamento non più su base project financing bensì su base corporate, quindi, esclusivamente legato alla valutazione (del merito creditizio) della Società e non anche dei soci che ne detengono il capitale sociale e la cui concessione è svincolata dall’assunzione di impegni o garanzie a carico dei soci medesimi;
8. in data 14 luglio 2019 tutti i soci pubblici hanno comunicato al socio privato la disdetta del menzionato Patto Parasociale, ai sensi dell’art. 14 del medesimo Patto Parasociale, dando avvio a una fase di rinegoziazione ivi disciplinata volta a ridefinire l’assetto dei rapporti con il socio privato di Acque non più commisurato al contributo che quest’ultimo poteva effettivamente garantire al posizionamento strategico della Società, alle sue prospettive di crescita e di aggregazione nel contesto regionale e nazionale;

Dato conto che a seguito della deliberazione di ARERA n. 502/2018/R/idr del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’autorità idrica toscana per il gestore Acque S.p.A.” e della deliberazione AIT n. 28 del 5 ottobre 2016, la scadenza dell’affidamento del servizio idrico integrato ad Acque è stata prorogata al 31 dicembre 2031;

**P. IVA e c.f 00335800470**

Considerato che l'AIT può procedere alla revisione/modifica della scelta della forma di gestione del servizio secondo le previsioni di legge;

Vista la deliberazione n. 28/2018 dell'AIT avente ad oggetto "Atto di indirizzo in merito alla futura scelta della forma di gestione per l'ambito territoriale regionale toscano" con cui si incarica il direttore generale della AIT a provvedere agli opportuni approfondimenti e alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la scelta della forma di gestione " tenuto conto che 5 Conferenze territoriali su 6 hanno espresso l'indirizzo di procedere verso l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato";

Ricordato che:

1. ai sensi dell'art. 14 del Patto Parasociale, successivamente alla disdetta del Patto Parasociale i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno avviato (e proseguito, per oltre 18 mesi) le negoziazioni per la ri-definizione dei termini e la sottoscrizione di un ulteriore patto parasociale senza riuscire a giungere ad alcuna conclusione condivisa, rinnovando e prorogando i termini previsti dal Patto Parasociale e formulando varie proposte nel tentativo di giungere a un accordo con il socio privato;

2. in data 10 maggio 2021, riscontrata l'impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto e stante le divergenze e contrasti emersi con ABAB, i soci pubblici hanno inviato una comunicazione ad ABAB per dare atto della situazione di stallo ai sensi dell'art. 14 del Patto Parasociale, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dal medesimo Patto Parasociale;

3. ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale, in caso di mancato accordo sul nuovo patto parasociale, i soci pubblici, entro i successivi 90 giorni, hanno facoltà di acquistare direttamente l'intera partecipazione detenuta da ABAB, ovvero di indicare un terzo acquirente, di proprio gradimento, di detta partecipazione, con conseguente obbligo di ABAB di cedere interamente la propria partecipazione nella Società al prezzo e con le modalità ivi previste;

Ritenuto che, considerata l'impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto nonostante vari e prolungati tentativi di giungere a una posizione condivisa, nonché la situazione di contrasto venutasi a creare tra ABAB e i soci pubblici e il conseguente venir meno del rapporto di piena collaborazione e fiducia necessario ad assicurare una migliore gestione della Società (come dimostrato anche dai toni e contenuti delle ultimi missive inviate da ABAB a seguito del verificarsi della situazione di stallo), risulta nel migliore interesse di Acque e del servizio dalla stessa reso non proseguire il rapporto societario con ABAB e, dunque, procedere all'esercizio del diritto di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB come prevista dall'art. 9 del Patto Parasociale;

Ritenuto altresì che l'esercizio del diritto di acquisto da parte dei soci pubblici possa altresì favorire il conseguimento di unitarietà di azione, indirizzo e strategia fra i soci di Acque;

Valutate le possibili diverse forme di esercizio del diritto di acquisto da parte dei soci pubblici di Acque ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale;

Ritenuto che la forma associativa societaria sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra soci pubblici di Acque e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di agevolare il reperimento di risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale, senza gravare sulla finanza pubblica o incrementare l'indebitamento degli stessi soci pubblici;

Dato atto che gli enti pubblici locali soci di Acque hanno dunque condiviso l'intento di costituire una nuova società (di seguito, "NewCo"), in cui conferire successivamente anche le proprie attuali quote di partecipazione di Acque e tramite la quale perfezionare l'operazione di acquisto dell'intera



partecipazione di ABAB in Acque e di definire, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, il tutto nella prospettiva di una futura integrazione di NewCo in Acque;

Evidenziato che al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte all'acquisizione da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB nel capitale sociale di Acque ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del Patto Parasociale (di seguito, l' "Acquisizione"), NewCo richiederà ad uno o più enti finanziatori un finanziamento su base acquisition financing avente le seguenti principali caratteristiche:

- durata: non inferiore a 5 anni;
- forma: finanziamento bancario o emissione titoli;
- rimborso: bullet, alla scadenza.

Nel contesto di tale operazione di finanziamento, ai soci di NewCo, al fine di favorire la finanziabilità dell'operazione, come da prassi in questa tipologia di operazioni, potrà esser richiesta la costituzione di un pegno sulle partecipazioni in NewCo a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima derivanti dalla menzionata operazione di finanziamento (di seguito, il "Pegno NewCo");

Evidenziato che, al fine di preservare il controllo pubblico e assicurare il rispetto dei vincoli di legge, regolatori e di quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR, il Pegno NewCo in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio e un eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti e condizioni compatibili con lo statuto di NewCo e la natura di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto che l'operazione di Acquisizione non si pone in contrasto, anzi risulta del tutto coerente con il possibile percorso di trasformazione del regime di affidamento del servizio idrico integrato in regime di in house providing, in linea con l'indirizzo già espresso anche nell'ambito della delibera n. 28/2018 del 16 novembre 2018 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal:

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (il "TUSPP"), ed in particolare, a:

- o l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

- o l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- o l'art. 4, comma 2, lett. d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni



stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina azionale di recepimento;

o l'art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

o l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

o l'art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

o l'art. 9, comma 5 in base al quale la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del TUSP;

l'art. 10, comma 1, in forza del quale gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1;

Ritenuto, con riferimento alla convenienza a concludere l'Acquisizione, che la stessa consentirà di (i) superare l'attuale situazione di contrasto con il socio privato di Acque che è di grave detrimento per la Società e per la gestione del servizio alla stessa affidato, (ii) consolidare la partecipazione dei soci pubblici nella Società, rafforzando così il controllo pubblico nella stessa; nonché (iii) conseguire una migliore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione del servizio di cui Acque è affidataria e consentire un miglior perseguimento delle finalità di interesse pubblico. Di contro, si prevede che l'uscita del partner privato da Acque non avrà impatti negativi sulla operatività della stessa e del servizio reso, stante il fatto che negli anni Acque ha già sviluppato piena autonomia sul piano gestionale, tecnico, commerciale, informatico, amministrativo e ingegneristico rispetto all'iniziale apporto del socio privato, come confermato dal fatto che già oggi quest'ultimo non gestisce più queste attività per la società. Inoltre, l'Acquisizione sarà finanziata mediante la concessione di un finanziamento su base acquisition financing che assumerà direttamente NewCo, così da evitare ai soci pubblici (a) l'assunzione di qualsiasi forma di indebitamento finanziario a loro carico, (b) l'insorgenza della necessità di attingere a risorse proprie o ad altre forme di finanza pubblica;

Tenuto conto, con riferimento alla costituzione della NewCo, della natura strumentale di una holding, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (Cfr. C. Conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

Atteso che la scelta di costituire la NewCo risponde a un'esigenza organizzativa transitoria e funzionale all'Acquisizione e nella prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque, che si ispira a i seguenti obiettivi:

a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad



una riorganizzazione strategica del complesso delle partecipazioni detenute nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;

b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Acque in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;

c) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo degli Enti, del Comune di Chiesina Uzzanese e gli altri Enti pubblici e società aderenti, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;

d) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all'Acquisizione, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in Acque in un unico soggetto neo costituito favorisce il merito creditizio del prestatore;

e) consentire di procedere all'acquisito della partecipazione di ABAB senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le relative risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici di Acque né prestare garanzie personali;

Considerato che:

tramite NewCo il Comune provvederà ad una attività "di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali", attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4, comma 2, lett. d) e dall'art. 4, comma 5 del TUSPP, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie in Acque;

con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Chiesina Uzzanese, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del TUSPP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di Acque;

il modello organizzativo della società holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello holding attraverso l'enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

Rilevata pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale, esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti e del Comune di Chiesina Uzzanese;

Evidenziato che:

è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su Acque in considerazione della rilevanza della aggregazione, rispetto all'attuale partecipazione diretta ma frammentata e non di controllo, rafforzando il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, ancor risulterà ancor più rafforzato a seguito dell'Acquisizione;



il superamento della frammentarietà nel costituire uno strumento societario comune per gestire le partecipazioni societarie e procedere, per il tramite di questa, all'Acquisizione, consente vantaggi di economicità complessivi;

è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria di NewCo, garantita dai proventi per dividendi futuri di Acque e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche, ferma restando altresì la prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque;

Evidenziate altresì ai sensi dell'articolo 5 del TUSPP, le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in Acque nel:

rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Acque per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di assumere la guida di Acque rilevando la partecipazione del socio privato;

disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;

consentire l'ottenimento di risorse finanziarie necessarie per acquisire l'intero capitale sociale di Acque, mediante lo strumento del finanziamento senza ricorso sui soci pubblici di Acque;

Considerato che la scelta di partecipare alla NewCo non comporta per il Comune oneri finanziari, ad eccezione dell'iniziale apporto in denaro necessario per sottoscrivere la quota iniziale del capitale sociale di NewCo, pari a Euro [50.000], che sarà ripartita pro-quota tra i soci pubblici costituenti proporzionalmente rispetto alle rispettive partecipazioni in Acque. Detta scelta inoltre risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale all'accrescimento e ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;

Valutato che la NewCo sia lo strumento per la migliore gestione delle prerogative e diritti connessi alla partecipazione nella società Acque che i soci pubblici e fra questi nello specifico il Comune intendono, per il tramite della holding, mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato con deliberazione dell'AIT, nonché per addivenire all'Acquisizione reperendo le risorse finanziarie necessarie senza gravare sulla finanza pubblica;

Ritenuto per quanto sopra esposto di (i) sottoscrivere una quota del capitale iniziale di NewCo di Euro [50.000] e versare il relativo 25%, mediante apporto in denaro, per un importo proporzionale al valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti e (ii) in una fase successiva, conferire alla costituenda nuova società holding le azioni detenute dal Comune di Chiesina Uzzanese;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;



affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

- sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
- favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
- distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
- incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni di Acque non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente per consentire la successiva definitiva approvazione in Consiglio comunale;

Ritenuto di stabilire fin da ora che la società NewCo sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del TUSPP da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci;

Ritenuto necessario approvare la bozza di patto parasociale, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta dai soci che conferiranno in NewCo le partecipazioni nella Società e, quindi, anche da parte del comune di Chiesina Uzzanese, al fine di regolare sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, sempre allo scopo di assicurare un miglior coordinamento, unitarietà di indirizzo e più efficiente gestione anche di Acque, anche nell'ottica e a seguito dell'Acquisizione;

Con riferimento alla convenienza a costituire il Pegno NewCo a garanzia del citato potenziale finanziamento di NewCo, come anticipato, la costituzione di tale pegno ha la funzione di aumentare il merito creditizio di NewCo e, quindi, di favorire la finanziabilità dell'operazione, come da prassi in questa tipologia di operazioni. A miglior chiarimento, il Pegno NewCo sarà costituito nel rispetto dei vincoli di legge, regolatori e di quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR e avrà una funzione meramente difensiva. In particolare, tra gli altri, in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratorio, così da assicurare che i poteri di indirizzo e controllo permangano sempre in capo ai soci pubblici e l'eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti statuari di NewCo e compatibilmente con la propria natura di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) per la sua intera durata. Inoltre, il Pegno NewCo di per sé non implica assunzione di indebitamento né impegni a titolo di garanzia personale a carico dei soci pubblici;

Richiamato l'art. 22 del TUSPP "Trasparenza" secondo cui "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";

**P. IVA e c.f 00335800470**

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSPP;

Visto lo statuto di NewCo (allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione pubblica, caratterizzata da:

- (i) partecipazione di capitale pubblico, diretto o indiretto e, in particolare, inizialmente, degli attuali soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque; e
- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici;

Visto l'art. 2342, commi 1 e 2 del codice civile in ordine ai conferimenti in denaro nelle società per azioni;

Visti gli artt. 2343 e ss. del codice civile in ordine ai conferimenti in natura nelle società per azioni e, in particolare, l'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Precisato che il Comune conferirà in NewCo le azioni dallo stesso detenute in Acque in una fase successiva alla costituzione di NewCo;

Vista la valutazione indipendente preliminare (del prof. Maurizio Dallochio) sul valore delle azioni di Acque redatta da esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'incarico conferitogli su mandato congiunto dei soci pubblici di Acque, volta a fornire un'indicazione di massima del valore del conferimento della partecipazione di Acque in NewCo che sarà effettuato successivamente alla costituzione di NewCo, soggetta a successivo aggiornamento e conferma in prossimità del relativo conferimento, mediante ufficiale perizia da redigersi ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Preso atto che trattandosi di società a partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del TUSPP;

Ritenuto per tutto quanto sopra di aderire al progetto di costituzione della nuova società di gestione della partecipazione in Acque nei termini di cui sopra;

Considerato che:

l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante alla presente deliberazione;

tutti i partecipanti all'aggregazione effettueranno un conferimento iniziale in denaro proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione detenuta in Acque e solo successivamente conferiranno le azioni di Acque;

Dato atto inoltre che tutte le spese inerenti la costituzione, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo, ad eccezione del 25% del capitale minimo di Euro [50.000] che dovrà esser sottoscritto all'atto della costituzione di NewCo, che sarà a carico dei soci costituenti, ivi incluso il Comune di Chiesina Uzzanese, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione in Acque, rapportata alle quota di partecipazione in Acque degli altri soci costituenti di NewCo;

Preso atto della convenienza a concludere l'Acquisizione e, quindi, a costituire il Pegno NewCo, nei limiti sopra ampiamente richiamati;



Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione di NewCo;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale del Comune.

Il Consiglio Comunale di Chiesina Uzzanese

Visti:

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d'atto, considerazioni che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- la normativa del TUSPP;
- il vigente statuto comunale;
- la bozza di statuto di NewCo;
- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;
- la bozza di patto parasociale;

Con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari, espressi in forma palese, essendo _____ i presenti, dei quali _____ votanti e _____ astenuti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di procedere, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio del presente atto per la consultazione pubblica;
3. di procedere una volta perfezionato il procedimento amministrativo di cui al d.lgs. 175/2016 alla costituzione di NewCo, una nuova società in controllo pubblico con totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi partecipate o società a prevalente partecipazione pubblica che siano già soci di Acque;
3. di sottoscrivere la quota del capitale sociale iniziale di Euro [50.000] di NewCo di pertinenza del Comune di Chiesina Uzzanese, che sarà determinata in misura proporzionale al valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti e di versare il 25% della quota sottoscritta in denaro all'atto della costituzione di NewCo;
4. di approvare lo statuto della NewCo in un testo sostanzialmente simile al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli artt. [2328 e ss.] del codice civile per [le società per azioni];
5. di approvare il successivo conferimento da parte del Comune di Chiesina Uzzanese in NewCo della propria partecipazione in Acque e, a tal fine, di conferire mandato a esperto di comprovata esperienza e professionalità e in possesso dei necessari requisiti, per la predisposizione di apposita perizia ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile sul valore delle azioni di Acque;



-
6. di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Chiesina Uzzanese sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti alla aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale della NewCo pari valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti, come disciplinato nel patto parasociale di cui al successivo punto 9;
7. che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del TUSPP per la NewCo sono da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e di stabilire che dunque la società nella fase di avvio delle attività debba operare una oculata gestione dei costi;
8. di approvare la bozza di patti parasociali tra soci di NewCo allegata alla presente deliberazione;
9. di approvare la conclusione dell'Acquisizione e, quindi, dell'acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB in Acque;
10. di approvare, nell'ambito della potenziale operazione di finanziamento di NewCo volta a reperire le risorse finanziarie per acquistare da ABAB le partecipazioni detenute in Acque, la costituzione del Pegno NewCo a garanzia di tale finanziamento e quindi di sottoscrivere la documentazione finanziaria che dovesse essere necessaria a tal fine, secondo termini e condizioni in linea con i rilevanti vincoli di legge, regolatori, quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR e con la prassi per questa tipologia di operazioni;
11. di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Acque, o suo delegato di fiducia, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUSPP procederà alla negoziazione – con gli altri rappresentanti dei soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque che conferiranno le relative partecipazioni detenute nel capitale sociale di Acque in NewCo – della bozza di statuto di NewCo con tali soggetti;
12. di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Acque, o suo delegato di fiducia, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUSPP procederà alla negoziazione e sottoscrizione (i) dell'atto costitutivo di NewCo e al successivo conferimento delle azioni di Acque nella NewCo; (ii) del patto parasociale tra soci di NewCo, (iii) di qualsiasi documento volto a ufficializzare, completare ed eseguire l'Acquisizione; (iv) di qualsiasi documento finanziario relativo all'assunzione di indebitamento da parte di NewCo per finanziare l'Acquisizione; (v) dell'atto costitutivo del Pegno NewCo, e compirà tutte le attività negoziali, preparatorie e organizzative necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
13. di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche, necessarie per meglio soddisfare ed attuare le ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale ai documenti allegati;
14. di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione della NewCo, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo;
- 15. di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stata effettuata la dovuta consultazione pubblica, con pubblicazione della proposta medesima dal ___/07/2021 al ___/07/2021;**
16. di dare atto che una volta perfezionato il procedimento amministrativo di costituzione della nuova società si trasmetterà l'atto deliberativo definitivo alla sezione regionale di Controllo della

**P. IVA e c.f 00335800470**

Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSPP;

17. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Chiesina Uzzanese ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Successivamente

Con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari, espressi in forma palese, essendo _____ i presenti, dei quali _____ votanti e _____ astenuti;

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL;
2. quanto ai punti 9, 10, 11 e, per quanto rileva, ai punti 12 e 13, di subordinare l'efficacia di tale deliberazione al reperimento da parte di NewCo delle risorse finanziarie necessarie per l'Acquisizione.

ALLEGATI:

- 1) la bozza di statuto di NewCo;
- 2) i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;
- 3) la bozza di patto parasociale;